

COMUNE DI TREIA
Provincia di Macerata

Rep. n.

SCRITTURA PRIVATA
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
CAMPETTO SPORTIVO COMUNALE DA TENNIS SITO NELLA FRAZIONE
DI CHIESANUOVA, VIA DEI CADUTI
CIG ZB62E0736D

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto a norma di legge tra:

1) **COMUNE DI TREIA**, C.F./P.IVA 00138790431, avente sede in Treia (MC), Piazza della Repubblica n. 2, rappresentato dalla dr.ssa Liliana Palmieri, Responsabile del I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici", il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ivi domiciliato per la carica, in forza di determinazione n. del (d'ora in poi per brevità anche "Comune" o "Amministrazione comunale" o "Concedente")

E

2), C.F.P.IVA, con sede legale in, Via, rappresentato da, nato a il, C.F., nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della predetta Associazione/Ente, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione/Ente medesima/o (d'ora in poi per brevità anche "Concessionario")

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 9 luglio 2015 è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per l'affidamento in concessione di tutti gli impianti sportivi comunali;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 9 dicembre 2015 è stato formulato atto di indirizzo al Responsabile del I Settore al fine di predisporre l'avviso pubblico e lo schema di convenzione per la concessione della gestione dei campetti sportivi comunali per il tennis e/o il calcetto siti nel capoluogo (in c.da Fontevannazza ed in via Don Bosco) e dei campetti sportivi comunali polivalenti siti nelle frazioni di Chiesanuova (in via Don Luigi Sturzo) e San Lorenzo di Treia, sulla base dei criteri in esso previsti;
- con determinazione n. .../..... in data, è stato approvato il relativo schema di avviso pubblico e di convenzione;
- con determinazione n./..... in data è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara a, per quanto riguarda la gestione del campetto di
- con determinazione del Settore competente n./..... del è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del presente affidamento, per il periodo dal al
- che le parti dichiarano di conoscere ed accettare i suindicati atti, intendendosi con ciò integralmente richiamati *per relationem* e, quindi, inseriti nel contenuto della presente convenzione anche se non materialmente allegati;

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana in base al quale *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”*;

- l'articolo 5 dello Statuto comunale in base al quale il Comune *“favorisce la creazione di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani”* e *“incoraggia la diffusione dello sport”*;

- la legge 27.12.2002, n. 289, e in particolare l'articolo 90 (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*), il quale stabilisce che:

“24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;”

- l'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ed in particolare i commi 6 e 8, i quali stabiliscono che:

“comma 6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

.....

“comma 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.”;

- la L.R. Marche 02.04.2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero. Pubblicata nel BUR Marche 12 aprile 2012, n. 35, in vigore dall’1.01.2013) e, in particolare, gli articoli 3, 18 e 19, i quali dispongono:

“Art. 3 Funzioni degli Enti locali.

... ..

2. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:

- a) svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;*
- b) elaborazione dei progetti riguardanti l’impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l’adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;*
- c) completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;*
- d) promozione dello sport per i diversamente abili e dello sport per tutti;*
- e) realizzazione di progetti per l’attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;*
- f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della presente legge;*
- g) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;*
- h) realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;*
- i) ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.*

Art. 18 Affidamento.

1. Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell’articolo 90, comma 25, della legge 289/2002.

2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. L’uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri

obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

Art. 19 Modalità.

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente Capo.
4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 24 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.
6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping)."

- il regolamento regionale 7 agosto 2013, n. 4, all'interno del quale le norme regolamentari maggiormente rilevanti, oltre a quelle sui requisiti tecnici delle strutture, sono le seguenti:

Art. 10 Sicurezza e benessere degli utenti.

1. Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l'orario di apertura dell'esercizio deve essere assicurata la presenza del titolare o del delegato. Per soggetto titolare dell'impianto si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'impianto medesimo.
2. Il titolare dell'impianto deve essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi, redatto da un professionista abilitato secondo la normativa vigente in materia, nel quale, in relazione alle caratteristiche degli ambienti, vengono valutati i rischi per gli utenti e il personale, vengono individuate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e vengono indicate tutte le procedure da attuare per il conseguimento e il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Tale documento è comunque aggiornato ogniqualvolta si verifichi un mutamento della situazione degli ambienti e delle attività inizialmente previste.
3. Le persone delegate dal titolare al mantenimento delle condizioni di sicurezza devono essere informate esaurientemente sui contenuti del documento di cui al comma 2 e sono responsabili al pari del titolare delle procedure in esso previste.

Art. 11 Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario.

1. Per l'esercizio delle attività motorio-ricreative e di qualunque forma di attività fisica e motoria il titolare dell'impianto deve utilizzare **istruttori** provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l'ISEF o di titolo equivalente ai sensi della normativa europea ovvero, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva che abbiano frequentato corsi integrativi, con

superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva o dall'ente al quale sono tesserati.

2. Fra il personale di cui al comma 1 il titolare dell'impianto individua un **direttore tecnico**, che svolge le seguenti funzioni:

- a) organizza le attività motorie programmate dal titolare;
- b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;
- c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;
- d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell'impianto;
- e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori;
- f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente secondo le indicazioni del responsabile sanitario di cui al comma 4 e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.

3. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura dell'impianto, ma tale comunque da garantire la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche.

4. Il titolare dell'impianto utilizza un medico, preferibilmente specializzato in medicina dello sport o iscritto alla Federazione medico sportiva (FMS), con funzioni di responsabile sanitario per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) garantire la tenuta di un'apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all'attività svolta nell'impianto;
- b) collaborare con il titolare nell'allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;
- c) favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte a contrastare l'assunzione di sostanze dopanti nello svolgimento di qualunque attività motoria e fisica;
- d) collaborare con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività fisiche praticate dall'utente.

5. Il responsabile sanitario garantisce la sua presenza presso l'impianto almeno ogni tre mesi.

6. In ogni impianto il direttore tecnico deve acquisire per ciascun iscritto la certificazione medica di buona salute atta alla pratica sportiva non agonistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

7. Il direttore tecnico e il responsabile sanitario sono presenti, secondo le prescritte modalità, durante lo svolgimento delle attività motorio-ricreative praticate al di fuori dell'orario scolastico in impianti scolastici e pubblici.

8. In ogni impianto, oltre al direttore tecnico, almeno un istruttore o figura preposta in sua assenza deve essere munita della certificazione basic life support (BLS), al fine di garantire una presenza costante in grado prestare interventi di primo soccorso, respirazione assistita e massaggio cardiaco.

9. In ogni impianto deve essere esposto, ben visibile per il personale e gli utenti, il cartello con i numeri telefonici dei servizi sanitari di emergenza e di continuità assistenziale.

CAPO II

Gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali Art. 15 Affidamento della gestione.

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della L.R. n. 5/2012, sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della L.R. n. 5/2012, mediante procedure a evidenza pubblica che tengono conto della diversa tipologia e della rilevanza economica o meno del singolo impianto nel rispetto della normativa europea e statale vigente.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. n. 5/2012 e del presente regolamento.

4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena la revoca dell'affidamento.

Art. 16 Requisiti e criteri per l'affidamento.

1. Nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, gli enti territoriali tengono conto in particolare del possesso dei seguenti requisiti in capo ai soggetti richiedenti:

a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate;

b) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;

c) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

d) livello di attività svolta;

e) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali possono individuare ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. A ciascuno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, da pubblicizzare adeguatamente in sede di gara.

4. Il totale dei valori assegnati ai sensi del comma 2 non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti gli elementi individuati.

Art. 17 Norme transitorie.

1. OMISSIS

2. I titolari degli impianti di cui al Capo VI della L.R. n. 5/2012 e al Capo II del presente regolamento, in esercizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, hanno l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni in esso contenute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore. In difetto, i Comuni provvedono ai sensi dell'articolo 14.

3. Gli enti, le società e le associazioni sportive adeguano i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 Norme finali.

1. *Le convenzioni tra gli enti territoriali e i soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 15, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla scadenza prevista nelle convenzioni stesse.*

2. *A favore degli enti e delle società e associazioni sportive che non hanno provveduto all'adeguamento dei loro regolamenti nel termine di cui all'articolo 17, comma 3, non può essere erogato alcun contributo ai sensi della L.R. n. 5/2012.*

3. *Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche valgono le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). OMISSIS*

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Treia concede a, d'ora in poi indicato/a come Concessionario, che accetta a mezzo del suo Presidente, la gestione del campo sportivo comunale sito in Treia, in, e relativi immobili, classificato al Catasto del Comune di Treia come segue: foglio particelle per lo svolgimento di attività

L'impianto viene concesso nello stato in cui si trova, perfettamente noto al Concessionario per averlo visitato e averlo trovato idoneo all'uso cui è destinato, come risultante nei documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale e posti sotto le lettere "...".

L'affidamento della gestione si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella presente convenzione.

La concessione viene fatta per i seguenti usi:

1. pratica sportiva, sia agonistica sia amatoriale, conforme alle caratteristiche tecniche dell'impianto, in relazione ai regolamenti della singola disciplina sportiva;
2. attività di promozione dello sport e dell'attività motorio-ricreativa in generale, anche connessa ad attività di promozione turistica del territorio;
3. attività di formazione legata allo sport.

ART. 2. SCOPO DELLA CONCESSIONE

Con la presente convenzione, il Comune di Treia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 118, comma 4, Cost., dall'art. 90 della legge 27.12.2002, n. 289, dalla L.R. Marche 02.04.2012, n. 5 ("*Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero*"), dal relativo regolamento attuativo (Reg. Regione Marche 07.08.2013, n. 4) e loro ss.mm.ii., nonché dalla delibera di indirizzo del C.C. in premessa citata, intende perseguire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto di cui al presente atto, nel rispetto dei seguenti principi e obiettivi:

- a) diffondere la pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza;
- b) divulgare i valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
- c) favorire l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) valorizzare le proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non

salutari;

e) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;

f) promuovere lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;

g) promuovere la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lotta contro il doping.

ART. 3. USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare le aree, i locali e le attrezzature affidate in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quelli previsti dalla presente convenzione, inerenti la pratica sportiva e le attività socio-ricreative e di formazione, salva formale autorizzazione del Comune.

Il Concessionario dovrà osservare e far osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché i vigenti regolamenti comunali, applicabili all'impianto in oggetto e alla specifica attività programmata, con particolare riguardo alle regole inerenti la sicurezza delle persone e l'igiene degli ambienti.

Si osservano integralmente le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 4 del 07.08.2013 e ss.mm.ii., segnatamente quelle di cui agli articoli 10 e 11 del citato regolamento.

Il Concessionario è responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti tecnologici e, in particolare, per incendio, per ostruzioni di apparecchi sanitari, scarichi e colonne, errato smaltimento dei rifiuti, per spargimento di acqua, fughe di gas, etc.

Il Concessionario si impegna a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ed aree ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro, impegnandosi a riconsegnare i locali ed aree alla scadenza liberi da persone e cose e puliti in ogni loro parte.

Data la natura del presente affidamento, è vietata ogni cessione del presente contratto e ogni sub-concessione della gestione degli impianti, senza il consenso preventivo e vincolante dell'Amministrazione cedente. Il Concessionario non potrà essere sostituito da altri nella gestione ad alcun titolo, senza l'espresso consenso del Comune, pena l'immediata decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione e risarcimento degli eventuali danni.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, dovrà garantire un'efficiente gestione quotidiana dell'impianto, attraverso:

- la costante sorveglianza del regolare accesso all'impianto dell'utenza (società e associazioni sportive, squadre, spettatori, scolaresche, etc.) e, quindi, dell'apertura e chiusura delle aree e locali concessi in gestione;
- la custodia e l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento delle attività programmate;
- l'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo dell'efficienza, della pulizia e dell'igiene dei predetti spazi, compresi quelli accessori e pertinenziali (spogliatoi, parcheggio ad uso pubblico, aree verdi, servizi igienici, etc.) e degli impianti tecnologici;
- l'esecuzione tempestiva di tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria delle aree e locali concessi in gestione.

La gestione non dà diritto all'utilizzo in via esclusiva per l'aggiudicatario, ma le varie società richiedenti dovranno concordare orari e modalità di utilizzo; se non viene raggiunto l'accordo in una proposta condivisa, gli spazi di utilizzo verranno decisi dal Comune, previa acquisizione delle domande da parte delle società sportive.

ART. 4. USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario, compatibilmente con la programmazione delle attività nell'impianto, si impegna a mettere a disposizione gratuitamente gli impianti, le aree ed i locali concessi nei seguenti casi:

- iniziative di istituzioni scolastiche per attività sportive rientranti nella programmazione didattica, ma non praticabili negli impianti sportivi scolastici;
- manifestazioni sportive studentesche;
- attività svolte direttamente o patrociniate dal Comune, da comunicare al Concessionario con congruo preavviso (per almeno 30 giorni l'anno).

ART. 5. ACCESSO DI ALTRI SOGGETTI - TARIFFE PER I SOGGETTI NON GESTORI

Ai sensi di legge, l'uso degli impianti sportivi comunali è aperto a tutti i cittadini e, a tal fine, deve essere garantito l'accesso allo stesso, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive non concessionarie dell'impianto affidato, per attività conformi alle caratteristiche tecniche del medesimo impianto e agli usi consentiti dalla presente convenzione.

Tutti i soggetti diversi dal Concessionario, salvo quanto previsto all'articolo precedente, sono tenuti di regola a versare alla stessa un corrispettivo per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, a qualsiasi titolo tale utilizzo avvenga.

Per la determinazione del corrispettivo, da applicare ai soggetti non gestori, il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle tariffe deliberate dal Comune con D.G.C. n. 246 in data 09/12/2015, che nel caso specifico sono le seguenti

Ciascun soggetto tra quelli sopra indicati a cui sia concesso l'accesso e l'utilizzo dell'impianto, nell'ambito della programmazione annuale delle attività, dovrà conformarsi a quanto previsto dalla presente convenzione e, in particolare, collaborare con il Concessionario al fine dell'attuazione di quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 4, al fine di garantire la più ampia sicurezza nella fruizione dell'impianto da parte dei propri iscritti.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi e dalla pubblicità confluiscono direttamente nel bilancio del Concessionario e vengono utilizzate a copertura dei costi di gestione e reinvestite nel miglioramento delle strutture.

Nel caso in cui la concessione sia solo parziale, in quanto le strutture sono utilizzate in maniera promiscua (es. palestre), le utenze restano intestate al Comune che provvederà anche ad incassare i proventi pagati dagli utenti.

ART. 6. PUBBLICITÀ

Il Comune concede in esclusiva al Concessionario l'autorizzazione a gestire gli spazi pubblicitari situati all'interno degli impianti.

Si intendono a carico del Concessionario tutte le pratiche e gli oneri relativi in materia di diritti erariali e demaniali, tasse di pubblicità, installazione di infissi per il montaggio, lo smontaggio della cartellonistica, assicurazioni, manutenzione della stessa ed altro.

Al termine della presente convenzione, il Concessionario provvederà, ove necessario e su richiesta dell'Amministrazione comunale, al ripristino od alla rimozione delle opere eseguite.

Il Concessionario gestisce i propri rapporti di pubblicità e sponsorizzazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Concessionario dovrà, altresì, riservare, a richiesta, al Comune alcuni spazi per pubblicizzare le istituzioni o attività/iniziativa promosse dal Comune stesso.

ART. 7. DURATA

La concessione a gestire l'impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 1 (uno), a decorrere **dal 01/09/2020 fino al 31/08/2021**, e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti con preavviso di 30 giorni antecedenti la scadenza. Si stabilisce, comunque, che il tempo massimo di durata della presente convenzione è di anni 4 (quattro).

In ogni caso, scaduta la convenzione, il Concessionario si impegna a continuare la gestione in regime di proroga, agli stessi patti e condizioni contenuti nel presente atto, fino all'individuazione da parte del Comune delle nuove modalità di concessione o del nuovo Concessionario, senza soluzione di continuità.

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

ART. 8. CONTRIBUTO DI GESTIONE

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della funzione sociale dell'attività sportiva e delle tariffe imposte di cui all'articolo 5, considerata la convenienza per il Comune della prescelta modalità di gestione e al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa, il Comune può riconoscere al Concessionario un contributo annuo a fondo perduto.

Il contributo potrà essere richiesto dall'associazione concessionaria nei tempi e nelle modalità stabiliti dal regolamento comunale.

ART. 9. CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

Al Concessionario verrà riconosciuto un corrispettivo di gestione annuale per le funzioni svolte pari ad € 300,00 (Euro trecento/00) + IVA valido per il periodo di durata della presente convenzione.

Il corrispettivo verrà erogato previa presentazione della relativa fattura elettronica.

Il Comune si riserva di sospendere l'erogazione del corrispettivo qualora dovesse riscontrare inadempienze di vario genere negli obblighi e disposizioni previsti dalla presente convenzione.

Il Comune può, inoltre, effettuare delle detrazioni sul corrispettivo qualora si sia reso necessario il suo intervento diretto per espletare incombenze invece dovute al Concessionario o per mancato rispetto da parte del Concessionario stesso delle disposizioni previste dalla presente convenzione.

Per tali rilievi sono competenti esclusivamente gli uffici comunali.

ART. 10. ACCESSO AI PORTATORI DI HANDICAP

I soggetti portatori di handicap possono accedere agli impianti accompagnati da personale specializzato. Agli stessi saranno riservati appositi spazi e orari da parte del

Concessionario in accordo con il Comune ad avvio della stagione sportiva, qualora esistano richieste in tal senso.

La tariffa di accesso in questi casi è ridotta del 50%.

ART. 11. DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario non può variare la destinazione, sia totale sia parziale, dell'uso degli impianti, come non può apportare trasformazioni, modifiche, miglioramenti o potenziamenti dell'impianto, se non previa autorizzazione del Comune, da formalizzarsi con apposita deliberazione di approvazione degli interventi.

Potrà in tale ipotesi beneficiare anche di specifici contributi che potranno anche coprire l'intero costo previsto.

La prescritta autorizzazione del Comune non comporta l'automaticità della corresponsione di un contributo comunale.

ART. 12. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Spetta al Concessionario:

- redigere, in accordo con il concedente, l'inventario dei beni ricevuti in concessione;
- l'ordinaria manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature e la pulizia dei locali concessi in uso;
- la pulizia dell'impianto sportivo.

In particolare, il Concessionario si obbliga a:

- garantire l'apertura, la vigilanza, l'assistenza e la chiusura dell'impianto, nonché la pulizia per ogni manifestazione che dovesse ospitare;
- custodire e far funzionare all'occorrenza, con personale tecnicamente idoneo, le attrezzature e le apparecchiature foniche e illuminotecniche dell'impianto;
- provvedere alla manutenzione dell'impianto, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture e delle attrezzature richieste per la pratica sportiva delle varie discipline praticabili all'interno dello stesso, qualora non diversamente disposto nei provvedimenti autorizzatori del Comune per l'uso dell'impianto stesso;
- assumere a proprio esclusivo carico e senza diritto di rivalsa o rimborso, tutti i costi, oneri, spese, nessuno escluso derivanti dalla custodia, gestione, manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo. In particolare, si farà carico del funzionamento degli impianti tecnologici, delle attrezzature e dei servizi annessi, assicurando la pulizia sistematica di ogni parte del complesso sportivo, la manutenzione degli impianti della struttura sportiva e delle attrezzature oggetto della presente concessione;
- l'onere, dopo l'utilizzo, della pulizia degli ambienti, degli spogliatoi e degli altri locali dell'impianto;
- il taglio dell'erba degli spazi verdi ivi presenti;
- il cambio lampade e prese interruttori nei locali dell'impianto sportivo.

In relazione ai citati obblighi, il Concessionario, inoltre, si impegna a:

- provvedere agli adempimenti tecnici e amministrativi per intestare (ove possibile) a suo nome i contratti delle utenze per tutta la durata della gestione dell'impianto, con l'eccezione degli impianti utilizzati in modo promiscuo (es. palestre);

- farsi carico degli oneri per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e di ogni altra utenza, qualora attivata;
- fornire il locale infermeria di farmaci e del necessario materiale medico di primo soccorso;
- provvedere a tutti i compiti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ivi compresa la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- provvedere al pagamento del personale per la conduzione degli impianti sportivi e quanto necessario per il corretto mantenimento, custodia, pulizia e manutenzione della struttura;
- comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o disfunzioni dell'impianto che non rientrino nell'ambito della ordinaria manutenzione.

Il Concessionario dovrà garantire il funzionamento continuativo dell'impianto a beneficio dei soggetti utilizzatori all'uopo autorizzati dal Comune.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a concedere gratuitamente entrate di servizio per il personale comunale responsabile dell'utilizzo dell'impianto sportivo e per gli addetti all'impianto, anche durante lo svolgimento delle partite ufficiali.

Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, articolo 3, si intendono come "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono a carico del Concessionario i seguenti oneri di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti sportivi comunali concessi:

1. la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni (es. sostituzione vetri rotti, maniglie, etc.);
2. la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di attrezzature sportive;
3. la riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
4. la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
5. la riparazione e la sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, degli impianti di suoneria, di amplificazione e di allarme (le riparazioni dell'impianto elettrico dovranno essere certificate da personale specializzato);
6. il cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
7. la manutenzione ordinaria dell'impianto idro-termo-sanitario e di tutti gli apparati connessi (es. addolcitore, pompe di ricircolo, vasi di espansione, ecc.);
8. la manutenzione dell'impianto di irrigazione e degli apparati connessi;
9. la manutenzione delle macchine operatrici in dotazione agli impianti;
10. la riparazione e il mantenimento delle pavimentazioni degli spazi interni agli impianti;
11. la manutenzione della tinteggiatura interna degli immobili;
12. la pulizia delle tubazioni di scarico degli impianti.

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al concedente al termine della gestione in perfetto stato di funzionalità, con redazione di apposito verbale sottoscritto da

entrambe le parti.

Spettano al Comune le opere di manutenzione straordinaria, nonché quelle assimilabili in quanto non ricomprese tra quelle descritte come opere di manutenzione ordinaria, fatte salve le responsabilità da incuria o da dolo.

Il concessionario, in quanto gestore, ha l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori nei termini di legge.

ART. 13. CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere agli impianti ed ai relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di conservazione degli impianti nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dell'impianto.

Al termine dell'affidamento il Concessionario invia al Comune una dettagliata relazione ed un rendiconto di gestione.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune il nome e i contatti di un referente sempre reperibile in caso di necessità.

ART. 14. SERVIZIO DI RISTORO

Il Concessionario è libero di esercitare o di affidare a terzi l'attività di bar e ristoro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento, utilizzando eventuali spazi da destinare a tale esercizio, ovvero avviando nuovi punti, ferma restando l'acquisizione di ogni certificazione in merito.

Gli introiti della gestione dei punti di ristoro rimarranno a beneficio del Concessionario.

ART. 15. PERSONALE

Il Comune di Treia resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il personale utilizzato dal Concessionario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

Il servizio dovrà essere svolto da persone qualificate professionalmente, che dovranno comportarsi con educazione, massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza.

Il Concessionario risponderà del corretto comportamento ed operato del personale addetto agli impianti e si impegna alla sua immediata sostituzione qualora, a giudizio dell'Amministrazione comunale, lo stesso non risulti idoneo.

ART. 16. INVESTIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Nessuna modifica o sostituzione rispetto allo stato originario degli impianti può essere apportata dal Concessionario, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune concedente.

Tutte le opere fisse o mobili e le migliorie realizzate dal Concessionario in forza del presente atto e della proposta progettuale presentata in sede di gara, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, diverranno *de jure* di proprietà del Comune di Treia dal momento della loro realizzazione o acquisizione (se a norma di

legge).

Per tali interventi il Concessionario non potrà pretendere rimborsi né da parte dell'Ente proprietario, né da parte dell'eventuale subentrante nella gestione.

Il materiale o gli elementi strutturali eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza o imperizia del Concessionario dovranno essere sostituiti a cura e spese del medesimo.

Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento alle strutture sportive al fine di effettuare attività di vigilanza e controllo sugli adempimenti degli obblighi assunti dal Concessionario con il presente atto.

ART. 17. CANONE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il canone annuo della presente concessione è stabilito in € 100,00 oltre IVA.

Tale somma sarà trattenuta sul corrispettivo di gestione dovuto dal Comune.

ART. 18. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE

Nessuna responsabilità potrà ascrivere al Comune di Treia in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile del Concessionario, il quale se ne farà carico completo sia relativamente all'aspetto amministrativo e contabile, sia per l'aspetto fiscale.

Per quanto riguarda eventuali incidenti o infortuni durante l'utilizzo delle strutture, il Concessionario dovrà provvedere con propria polizza assicurativa, sollevando, di fatto, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, da esibire al momento della firma della convenzione.

Il Concessionario dovrà, inoltre, tener indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell'espletamento dei servizi. Sarà, altresì, responsabile nei confronti del Comune per danni causati alle strutture ed impianti in dotazione.

A tale scopo, il Concessionario si impegna a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso i terzi e prestatori d'opera, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione.

Tali polizze dovranno essere operanti per tutta la validità della convenzione e dovranno prevedere e coprire ogni rischio che discenda dalla gestione, sollevando l'Ente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione.

La polizza responsabilità civile verso i terzi e prestatori d'opera dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche:

- massimale unico non inferiore ad € 500.000,00;
- coprire tutte le attività svolte dal Concessionario, comprese attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso.

Il Comune dovrà rivestire la qualifica di terzo.

Il Concessionario si impegna alla stipula della convenzione, a presentare copia della polizza sopra indicata, regolarmente sottoscritta e quietanzata dalle parti e si impegna a pagare i relativi premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto senza soluzione di continuità delle coperture assicurative.

In mancanza, non si procederà alla consegna degli impianti ed il Concessionario potrà andare incontro alla decadenza della convenzione.

La copertura assicurativa dovrà riguardare tutte le attività a carico del Concessionario previste nella presente convenzione e tutti i tipi di manifestazioni che si potranno organizzare negli impianti in oggetto, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Treia.

La copertura del rischio dovrà essere estesa a tutti coloro che si trovano all'interno delle strutture ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto del Concessionario.

Si dà atto che gli impianti ivi presenti sono stati realizzati in conformità alla normativa vigente e risultano conformi e funzionanti.

Il Concessionario dovrà osservare e sarà responsabile del rispetto di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità e sorveglianza, sicurezza e funzionamento degli impianti del tipo di quelli per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario per l'apertura e funzionamento degli stessi nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

ART. 19. INADEMPIMENTO, RECESSO DEL COMUNE E DEL CONCESSIONARIO DALLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Comune potrà verificare in qualsiasi momento, con proprio personale, il corretto svolgimento della gestione ed il rispetto della convenzione.

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente atto che non comportino la risoluzione del medesimo, il Concessionario è passibile di una penale che va da un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) a un massimo di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) da applicarsi dal Responsabile di servizio, sulla base di una valutazione della gravità della inadempienza medesima.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

In caso di mancato pagamento della penale, il Comune può compensare la predetta somma con quelle dovute per il corrispettivo (o contributo) e/o attivare le procedure per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali.

Al Comune è riservata la facoltà, senza necessità di intentare alcune azioni giudiziarie, di recedere dalla presente convenzione in ogni momento con preavviso di almeno 3 mesi da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, previa determinazione del responsabile del servizio in caso di violazione delle norme che la disciplinano.

In tale eventualità il Comune non è tenuto ad alcun indennizzo per qualsiasi titolo.

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il Concessionario è tenuto a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, nonché le quote di contributo, espresse in dodicesimi, relative ai mesi non goduti in concessione.

ART. 20. RISOLUZIONE E REVOCA

Il Comune avrà la facoltà di risolvere di diritto la convenzione, senza alcun indennizzo, quando:

- il Concessionario perda i requisiti a contrarre e/o fallisca;
- il Concessionario, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico, non permetta il regolare funzionamento delle strutture sportive;

- il Concessionario venga a mancare in qualsiasi momento agli obblighi assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida;
- si verificano, nell'esercizio, gravi o reiterate violazioni di legge, irregolarità gravi, ripetute e debitamente contestate o sia compromessa la situazione di esercizio.

Il Comune procederà alla contestazione scritta, tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione il Comune tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, sempre fatta salva la richiesta del maggior danno.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di affidare la gestione degli impianti al soggetto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione.

Naturalmente il Concessionario sollevato dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo Concessionario.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, il Comune procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

È sempre ammessa la risoluzione consensuale.

La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, qualora gravi ed inderogabili ragioni di pubblico interesse rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

Ricorrendo tale ipotesi, potrà essere corrisposta al Concessionario un'indennità rapportata al valore degli investimenti effettuati e tenuto conto del tempo di utilizzo trascorso.

ART. 21. CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura, comunque connessi alla gestione, il Concessionario, all'atto della stipula del contratto che regola la concessione, presterà cauzione per l'importo pari all'offerta economica annuale in uno dei modi indicati dalla legge.

La suddetta cauzione, qualora prestata mediante polizza fideiussoria, dovrà comunque prevedere l'escussione a prima richiesta della stazione appaltante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, nonché il pagamento delle somme "rinunciata ogni eccezione".

Ogni qualvolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto a provvedere al reintegro nella misura indicata al comma 1 nel termine di 30 giorni, pena la decadenza della concessione.

La cauzione definitiva, prestata a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto e sarà restituita al contraente al termine della concessione.

In alternativa, su opzione del concessionario, in sostituzione della cauzione suddetta, il Comune liquiderà il corrispettivo di gestione alla fine della stagione sportiva, previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nella convenzione; in caso di accertato inadempimento, il Comune provvederà a decurtare in tutto o in parte il corrispettivo.

ART. 22. CONTROVERSIE

Se dovessero insorgere questioni, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, tra Comune e Concessionario in ordine all'esecuzione del presente atto, le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Macerata.

È escluso il lodo arbitrale.

Ai fini del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la sede comunale in Piazza della Repubblica n. 2 – Treia.

Il Concessionario elegge domicilio nella propria sede.

In ogni caso, qualora il Concessionario non abbia provveduto ad indicare il domicilio, lo stesso si ritiene eletto per il ricevimento di tutte le comunicazioni relative al presente contratto, compresi gli atti esecutivi, presso l'impianto sportivo affidato in concessione.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere provata soltanto mediante atto scritto.

ART. 23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 24. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti per la stipula del presente atto, come tutti gli oneri fiscali presenti e futuri, nessuno escluso, derivanti dalla presente convenzione sono assunti a carico del Concessionario.

Il rapporto fra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione e, pertanto, le parti danno atto che il rapporto stesso non è in ogni caso soggetto alle norme sulla tutela dell'avviamento commerciale e alle altre relative alla locazione di locali ad uso commerciale.

Non sussiste parimenti, a favore del Concessionario, alcun diritto di insistenza in sede di rinnovo della concessione.

Il Concessionario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le disposizioni in materia di concessioni di beni pubblici e di quelle inerenti il settore di attività.

Le spese inerenti il presente atto, comprese imposte e tasse, e quanto altro occorra per

dare esecuzione alla concessione, sono e restano a carico del Concessionario.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Il Comune rende noto al Concessionario che i dati personali dello stesso saranno trattati solo per le finalità connesse all'espletamento della presente convenzione.

Il Concessionario autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente articolo e, in particolare, a fornire i propri dati personali a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto concessorio o, comunque, ad esso strettamente collegati.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle leggi di settore.

La presente scrittura privata è la precisa e completa volontà delle parti, per cui a conferma la sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 52 bis della L. 89/1913.

Treia, lì

PER IL COMUNE DI TREIA

PER IL CONCESSIONARIO
